

Decreto Interministeriale

OGGETTO: Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO₂ di cui all'articolo 1, commi 1031-1041 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e incentivi per l'acquisto di veicoli a due ruote elettrici o ibridi, di cui all'articolo 1, commi 1057-1064 della Legge medesima.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante " *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", ed in particolare:

- a) i commi 1031-1037 dell'articolo 1, che riconoscono un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, e per l'immatricolazione, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 a basse emissioni di CO₂;
- b) il comma 1039 dell'articolo 1, che prevede detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- c) i commi 1057-1064 dell'articolo 1, che riconoscono un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, nell'anno 2019, di un veicolo a due ruote elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW;

Visto altresì il comma 1041 dell'articolo 1 della suddetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico un fondo per l'erogazione dei contributi di cui al citato comma 1031 con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

Visto altresì il comma 1063 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, che individua nel fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il fondo per l'erogazione del contributo di cui al citato comma 1057 nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2019;

Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;

Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*";

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche

territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;

Visto il Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Ritenuto di dover emanare, con il presente decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le disposizioni applicative necessarie a disciplinare la fruizione dei contributi in parola, ai sensi dell'articolo 1, commi 1040 e 1064, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per veicoli di categoria M1 i veicoli, come definiti al comma 2, lettera b), dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

b) per veicoli di categoria M1 a basse emissioni di anidride carbonica, i veicoli di cui al precedente punto a) che producono emissioni di anidride carbonica (CO₂) allo scarico non superiori a 70 g/km. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1046, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo; coerentemente con quanto previsto a livello comunitario, dal 1° gennaio 2021 il numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo sarà relativo al ciclo di prova WLTP.

c) per veicoli di categoria L1 i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h, e di categoria L3 i veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h, come definiti al comma 2, lettera a), dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d) per veicoli a due ruote elettrici, i veicoli di cui al precedente punto c) dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

e) per veicoli a due ruote ibridi, i veicoli di cui al precedente punto c) aventi una delle seguenti caratteristiche:

- 1) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
- 2) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
- 3) dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale);

Art. 2

Veicoli agevolabili

1. Nei limiti delle risorse previste dall'articolo 4, comma 1, sono ammessi alle agevolazioni i veicoli di categoria M1 a basse emissioni di anidride carbonica nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, da parte di tutte le categorie di acquirenti, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, e immatricolati nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

2. Nei limiti delle risorse previste dall'articolo 4, comma 2, sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a due ruote elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3, acquistati, anche in locazione finanziaria, da parte di tutte le categorie di acquirenti, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Art. 3

Entità dei contributi

1. A coloro che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, qualora si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:

- a) 6.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO₂ non superiori a 20 g/km;
- b) 2.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO₂ superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.

2. A coloro che acquistano e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile di categoria M1, definito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, sono riconosciuti i seguenti contributi:

- a) 4.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO₂ non superiori a 20 g/km;
- b) 1.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO₂ superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.

3. A coloro che acquistano in Italia un veicolo agevolabile a due ruote, definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, qualora si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo delle categorie L1 o L3 omologato alle classi Euro 0, 1, 2, di cui siano proprietari o utilizzatori, nel caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo statale pari al 30% del prezzo d'acquisto del veicolo IVA esclusa fino a un massimo di 3.000 euro.

Art. 4

Risorse disponibili

1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, si provvede nel limite delle risorse del Fondo istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, con le seguenti dotazioni:
- a) 60 milioni di euro per il periodo 1° marzo 2019-31 dicembre 2019;
 - b) 70 milioni di euro per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2020;
 - c) 70 milioni di euro per il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2021.

Nel caso in cui al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 risultassero disponibili risorse non utilizzate, le stesse potranno essere riassegnate alla previsione di spesa dell'anno successivo, incrementandone la disponibilità annuale. Conseguentemente gli stanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente potranno subire variazioni incrementali da attuarsi con apposita disposizione normativa.

2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, si provvede nel limite delle risorse indicate all'articolo 1, comma 1063, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 10 milioni di euro per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 5

Fruizione dei contributi per l'acquisto di veicoli di categoria M1

1. Per la fruizione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- a) che alla data di immatricolazione del nuovo veicolo il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

b) che nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale su fattura o su apposito documento di vendita emesso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo che identifichi il soggetto beneficiario.

2. Per la fruizione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, nell'atto di acquisto su fattura o su apposito documento di vendita emesso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo che identifichi il soggetto beneficiario deve essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.

3. Il contributo statale è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Art. 6

Fruizione dei contributi per l'acquisto di veicoli di categoria L1 e L3

1. Per la fruizione del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione; deve, inoltre, essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale su fattura o su apposito documento di vendita emesso dall'impresa costruttrice o importatrice del veicolo che identifichi il soggetto beneficiario.

1-bis. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

1-ter. La proprietà dei ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica è attestata da autodichiarazione

2. Il contributo statale è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Art. 7

Condizioni e modalità di accesso

1. Per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico la cui realizzazione e gestione è affidata, sulla base di apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia che metterà a disposizione un help desk tecnico. I relativi costi graveranno sulle risorse di cui all'articolo 4, nella misura massima dello 0,3 per cento annuo.

2. I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi al sistema informatico secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione. Entro centocinquanta giorni dalla prenotazione i venditori confermano l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato.

3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale di cui all'articolo 3, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai commi 2, 3, e 4 del presente articolo vengono sottoposte dal Ministero dello sviluppo economico ad un controllo di completezza e regolarità della documentazione.

6. Per ognuna delle operazioni ammissibili viene riconosciuto il contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia elettronica della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del veicolo nuovo;
- b) copia della carta di circolazione e copia elettronica del certificato di proprietà del veicolo nuovo;
- c) in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in locazione finanziaria e l'ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto.

8. Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del veicolo usato ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano anche copia della seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

- b) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
- c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato oggetto della rottamazione sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo;
- d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.

Art. 8

Apertura e chiusura dei termini

1. Il Ministero dello sviluppo economico, con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it, comunica annualmente l'avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi, ed il termine delle stesse per esaurimento delle risorse. Sul medesimo sito saranno rese pubbliche in tempo reale le informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 9

Revoca del credito d'imposta

1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, viene disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede contestualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

Art. 10

Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

1. Ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, inserito dall'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

3. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

4. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.

5. Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche "on line", da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63); codice fiscale del beneficiario della detrazione; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Nel caso in cui vi siano più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il codice fiscale delle persone interessate al beneficio. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. Le spese che non è possibile pagare con bonifico possono essere assolte con altre modalità. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

6. Con successiva comunicazione dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto è sottoposto al visto degli organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it

Roma,

Il Ministro dello sviluppo economico

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro dell'economia e delle finanze